

Rapporto

numero

7120 R

data

16 ottobre 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 23 settembre 2015 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: imposizione globale secondo il dispendio

1. OBIETTIVI E CONTENUTO DELLA RIFORMA FEDERALE

Vedi paragrafo 1 del messaggio n. 7120 del Consiglio di Stato.

2. RATIO LEGIS DELLA RIFORMA FEDERALE

La riforma si propone di salvaguardare l'istituto dell'imposizione secondo il dispendio, inasprendo le condizioni per beneficiare di questa modalità impositiva.

3. MODIFICHE DI LEGGE IMPOSTE DAL DIRITTO FEDERALE (LAID) SENZA NESSUN MARGINE DI APPREZZAMENTO CANTONALE

Tra i nuovi requisiti per l'assoggettamento all'imposizione globale figurano:

- non possedere la cittadinanza svizzera: l'imposizione sarà riservata unicamente agli stranieri. In caso di comunione domestica entrambi i coniugi devono essere stranieri (rimarrà invece irrilevante la nazionalità dei figli).
- Il calcolo dell'imposta prevederà dei limiti minimi differenti rispetto a quelli attualmente in vigore:
 - il dispendio dovrà d'ora in poi corrispondere ad almeno **sette volte** (invece del quintuplo) della pigione o del valore locativo annui per i contribuenti con un'economia domestica propria e ad almeno **tre volte** (invece del doppio) del prezzo annuo per vitto e alloggio se il contribuente non dispone di un'economia domestica propria.
- Il passaggio dal vecchio diritto al nuovo diritto verrà regolamentato da una **disposizione transitoria** che prevede che:
 - Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, erano già imposte secondo il dispendio, continueranno ad essere imposte in base agli attuali parametri per 5 anni (fino al periodo fiscale del 2020 compreso). Le norme del diritto anteriore continueranno quindi ad essere applicate **per 5 anni** a tutti quei contribuenti che sono stati assoggettati o verranno assoggettati entro il 31 dicembre 2015.

4. PROPOSTE DI MODIFICA DI LEGGE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA CANTONALE

L'autonomia cantonale in materia riguarda unicamente:

1. la determinazione dell'importo minimo imponibile;
2. la modalità di computo dell'imposta sulla sostanza nell'imposizione globale.

Per quanto concerne il punto 1, l'importo del dispendio minimo imponibile, pari a CHF 400'000, è già stato introdotto nella LT a far tempo dal 1° gennaio 2014 e non verrà ulteriormente innalzato. Tale importo corrisponde al dispendio minimo stabilito a livello federale (LIFD), in conformità al principio dell'armonizzazione fiscale verticale.

Per quanto riguarda il punto 2, l'imposta sulla sostanza corrisponderà a 5 volte l'importo del dispendio. Ad esempio, in base all'attuale dispendio minimo di CHF 400'000 si otterrebbe una sostanza di CHF 2 milioni (CHF 400'000 x 5).

Riguardo alla determinazione della modalità di computo della sostanza, punto centrale della discussione, si impongono le seguenti considerazioni:

- il Canton Ticino in pochi anni ha accelerato la pressione sui globalisti. Il dispendio minimo imponibile è infatti stato raddoppiato in due anni (passando da un importo di CHF 200'000 nel 2012 a CHF 300'000 nel 2013 e infine a CHF 400'000 nel 2014), allineandosi ed armonizzandosi così con grande anticipo alla norma federale (nuovo art. 14 cpv. 3 lett. a LIFD) che stabilisce una soglia minima del dispendio imponibile pari a CHF 400'000 solo a partire dal 1° gennaio 2016;
- il Canton Ticino deve optare per un multiplo più basso in quanto è in 24^a posizione nel raffronto inter Cantonale dell'onere fiscale legato all'imposta sulla sostanza (*fonte*: ESTV, Steuerbelastung in der Schweiz - Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2014, Neuchatel 2015, pag. 55). Introducendo un'imposta sulla sostanza pari a 5 volte il dispendio (5x), l'aumento dell'onere fiscale ammonta già al 7%/8% (vedi tabella): ciò a causa delle nostre aliquote elevate. In Cantoni dove le aliquote sono meno della metà di quelle vigenti in Ticino, è più facile introdurre la variante 20x in quanto l'aggravio per il contribuente è minore.

Reddito imponibile	Sostanza imponibile	Imposta sul reddito (IFD + IC + Icom)	Imposta sulla sostanza	Imposta totale	Aggravio
400'000	2'000'000	127'487	9'828	137'315	7.7%
1'000'000	5'000'000	365'686	28'368	394'054	7.8%

Trovandoci in un contesto di forte pressione internazionale e inter Cantonale, il citato aumento del 7%/8% potrebbe già mettere a rischio di partenza alcuni globalisti. La variante 10x avrebbe un aumento del 17% (sempre a causa delle nostre aliquote elevate) (vedi tabella).

Reddito imponibile	Sostanza imponibile	Imposta sul reddito (IFD + IC + Icom)	Imposta sulla sostanza	Imposta totale	Aggravio
400'000	4'000'000	127'487	22'070	150'470	17.2%
1'000'000	10'000'000	365'686	59'868	425'554	16.4%

In questa valutazione dobbiamo quindi tenere presente la base delle aliquote da cui partiamo, ma soprattutto rapportare a questo computo il numero di globalisti presenti nel Cantone.

5. ADEGUAMENTO DEL DIRITTO CANTONALE AL DIRITTO FEDERALE

Il termine per l'adeguamento alla legislazione federale, ovvero alla LAID, è fissato per il 1° gennaio 2016.

6. IMPATTO FINANZIARIO

L'assoggettamento dei globalisti all'imposta sulla sostanza genererà maggiori entrate pari a 5.1 milioni per il Cantone e 4.1 milioni per i Comuni.

7. MODIFICA CAPOVERSO 5 DEL DECRETO LEGGE

Per una questione di maggior chiarezza interpretativa della norma sul computo dell'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza, la maggioranza della commissione propone la modifica della seconda frase dell'articolo 13 capoverso 5:

“Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.”

In tal modo la determinazione della sostanza imponibile è fissata nel testo di legge e quindi non sarà soggetta ad eventuali interpretazioni.

8. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La maggioranza della Commissione tributaria invita quindi il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica della LT annesso al presente rapporto.

Per la Commissione speciale in materia tributaria:

Gianmaria Frapolli, relatore
Badaracco - Battaglioni - Cavadini -
Ferrara Micocci - Foletti - Garobbio (con riserva) -
Gendotti - Ghisletta (con riserva) -
Giudici - Kandemir Bordoli (con riserva) -
Pamini - Passalia - Seitz

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2015 n. 7120 del Consiglio di Stato;
- visato il rapporto 16 ottobre 2015 n. 7120R della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 13

¹Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a) non hanno la cittadinanza svizzera;
- b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e
- c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

²I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

³L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

- a) 400'000.-- franchi;
- b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;
- c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 2.

⁴L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

⁵Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.

⁶L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

⁷In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

⁸Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 309e (nuovo)

Imposizione globale secondo il dispendio

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.